

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Dative F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1533

**Programma di Cooperazione Europea 2007/2013 - EMPI CBC MED. Progetto MED DESIRE. Approvazione schema convenzione tra Regione Puglia e ARTI, autorizzazione missioni all'estero.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata la Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione riferisce:

la riforma dei Fondi Strutturali Comunitari (F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, F.S.E. - Fondo Sociale Europeo e Fondo di Coesione) ha istituito due nuovi strumenti finanziari: I.P.A. (Strumento di Preadesione) - per il sostegno ai Paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro-mediterraneo - e ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo;

nelle distinte sezioni dell'Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi;

la Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O. Programma "Mediterraneo Interno", finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell'Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra;

questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia ai summenzionati Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla "Governance" complessiva dell'Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità dell'implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo;

i programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere;

con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - E.N.P.I. - con cui implementare le attività di Cooperazione di vicinato e partenariato;

lo strumento succitato finanzia il P.O. "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme" al quale è eleggibile direttamente, l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane che affacciano sul Mar Mediterraneo, ai Paesi U.E. e ai Paesi della sponda Sud dello stesso bacino;

come noto, lo Stato Italiano ha inserito i Programmi Operativi di cui all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013, nel Quadro Strategico Nazionale, recependo in modo integrale le nuove politiche Comunitarie, che individuano i P.O. di Cooperazione quali strumenti basilari per la Coesione e l'Integrazione dei Territori;

a seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l'Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell'Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni;

il Programma di Cooperazione "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme", per decisione della Commissione Europea, è affidato alla gestione della Regione Sardegna;

a seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione - ha presentato in qualità di Lead Partner, unitamente ai partner:

1. ENEA - Roma;
2. Ministero dell' Ambiente - Roma
3. CIEMAT - Spagna;
4. IAT - Spagna
5. Agenzia Andaluza de la Energia - Spagna
6. Lebanese Cener for Energy Conservation - Libano
7. New e Renevable Energy Authority "NREA" - Egitto
8. National Agency for Energy Conservation - Tunisia il progetto denominato "MED DESIRE".

Il Servizio Mediterraneo con DGR nr. 349 del 7/3/2013 ha preso atto:

- dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "E.N.P.I. med cbc 2007/2013", del progetto "MED DESIRE" del quale la Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione - è Lead Partner;
- che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "MED DESIRE" prevedono una spesa di € 807.214,03 finanziate interamente dai Fondi E.N.P.I./F.E.S.R. (90%) e F d R (10%) assegnati al programma;
- di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi all'importo globale del progetto "MED DESIRE";

L'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. 1/2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;

L'ARTI attraverso le sue attività istituzionali ha consolidato una expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale

L'ARTI, con nota n. 1541 del 18 dicembre 2012, ha formalmente comunicato al Servizio Ricerca Industriale e Innovazione il proprio assoluto interesse a supportare il Lead Partner Regione Puglia

nella realizzazione delle attività previste dal Progetto Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione - ed ARTI hanno predisposto una bozza di convenzione per l'affidamento ad ARTI della gestione e dello sviluppo delle attività tecnico-scientifiche da realizzare per il Progetto MED DESIRE, all'interno del programma europeo CBC ENPI CBC MED finalizzato alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di efficienza energetica attraverso la trasferibilità e l'attuazione di buone prassi in questioni legali, normativi, economici e organizzativi tra cui la promozione di nuovi meccanismi di finanziamento per facilitare l'adozione delle tecnologie solari;

Il Progetto MED DESIRE è dotato di risorse finanziarie pari ad € 4.470.463,70. Di tale importo la quota di budget afferente le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia ammonta ad € 807.214,03;

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 90% dal F.E.S.R./E.N.P.I e per il 10% dal F. d. R.;

Con atto n. 349 del 07/03/2013 la Giunta Regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto "MED DESIRE" provvedendo alle necessarie variazioni di Bilancio;

Considerato che:

- l'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. 1/2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
- l'ARTI attraverso le sue attività istituzionali (formazione, ricerca e cooperazione) ha consolidato una expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale;
- Sono state valutate attentamente le possibili soluzioni procedurali, ed in particolare quella consistente nell'affidamento in house providing all'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Inno-

vazione (ARTI) dell'esecuzione degli interventi di cui allo schema di convenzione allegato;

- Il Manuale di Management e Controllo del Programma ENPI CBC MED prevede tra le possibili modalità di affidamento quella dell' in house providing precisando che l'affidatario in tal caso è un soggetto delegato del Beneficiario Finale e che agisce quale *longa manus* dell'amministrazione;
- Nell'ipotesi di affidamento in house providing, il citato Manuale prevede, altresì, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - l'Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture (*structural subordination*);
  - allo stesso tempo deve sussistere il requisito dello svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti dell'amministrazione controllante (*economical dependency*);
  - l'Amministrazione aggiudicatrice è proprietaria dell'intero capitale e che questo non sia aperto ai privati.
- Nella fattispecie, l'affidamento in house providing in favore dell'ARTI Puglia trova la propria coerenza ai requisiti suddetti in quanto:
  - L'Amministrazione regionale esercita il cd. controllo analogo in virtù:
    - dell'art. 74 della legge regionale n. 1/2004, nella parte in cui prevede che il controllo sugli atti dell'ARTI Puglia è esercitato da parte della Giunta Regionale sull'atto aziendale di organizzazione e funzionamento; sulla disciplina di contabilità e dei contratti; sui bilanci di previsione, rendiconti; sull'affidamento del servizio di tesoreria; su alienazione e acquisto di immobili.
    - dell'art. 69 della legge regionale n. 1/2004, nella parte in cui prevede la nomina del Presidente dell'ARTI Puglia con deliberazione della Giunta Regionale;
    - dell'art. 70 della legge regionale n. 1/2004, che disciplina la composizione della Giunta Esecutiva, composta dal Presidente, da due componenti nominati dalla Giunta Regionale e dal Direttore Amministrativo e dell'art. 72 che stabilisce che il presidente del Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta Regionale;

- il requisito dello svolgimento della prevalente attività nei confronti dell'amministrazione giudicatrice risulta soddisfatto in quanto l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, è l'Ente strumentale della Regione Puglia che svolge le finalità di cui sopra;

Gli interventi da realizzare presentano profili di organicità tali da renderne inopportuno il loro frazionamento e rispondono in via esclusiva al perseguimento di finalità di interesse generale, rilevabili su scala regionale, incompatibili con modalità di attuazione non pubblicistiche;

Il ricorso a procedure concorsuali esporrebbe al rischio, da un lato, della moltiplicazione delle stazioni appaltanti, con il conseguenziale aumento delle spese generali, dall'altro, attesa l'ineleggibilità dell'IVA prevista dal Programma per i soggetti che svolgono esercizio d'impresa o di arti e professioni a mente del DPR 633/72, della partecipazione all'eventuale bando; Accertato che:

- sussistono i requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in house, riscontrando la sussistenza delle note condizioni del "controllo analogo" da parte della Regione e della "destinazione prevalente dell'attività" in favore del medesimo ente, in conformità alla normativa comunitaria e al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- Quando le condizioni per l'in-house providing sono rispettate, i costi della ditta incaricata deve essere sempre addebitati sulla base della regola del *real cost basis*, quindi senza alcun margine di profitto, ed devono essere rispettate tutte le regole previste per l'Amministrazione aggiudicatrice in quanto agisce per conto del beneficiario del progetto;
- La giurisprudenza amministrativa e contabile ha precisato che l'affidamento diretto in argomento necessita la presenza di un negozio bilaterale regolativo, esecutivo della scelta organizzativa dell'in house (cfr., tra tante, C.d.S, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428 e 3 febbraio 2005, n. 272);
- La giurisprudenza ha avuto, altresì, modo di rimarcare la necessaria stipula di un contratto di servizio, non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato l'affidamento del servizio;

- Tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio del negozio avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, deve tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal quale possano desumersi le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
- L'istituto della convenzione si configura come uno degli strumenti normativi più importanti della c.d. amministrazione concertata, cioè fondata sull'accordo di due o più soggetti pubblici posti su un piano di parità e quindi equiordinati.

Visto:

- lo schema di Convenzione (allegato) predisposto dal Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
- la determinazione n. 94 del 15 maggio 2013 del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con la quale si è impegnata per il progetto MED DESIRE la somma di € 4.184.581,43;
- la determinazione n. 98 del 16 maggio 2013 del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con la quale sono state trasferite al casiere dei servizi Corso Sonnino le somme destinate per le spese di viaggio e missione, acquisto di postazioni informatiche e acquisto di cancelleria;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, quantificata in di € **539.000,00** trova copertura finanziaria come segue:

- € **539.000,00**, impegno di spesa assunto con Determinazione del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione n. 144/DIR/2013/00094 del 15/05/2013 di cui:
  - € 485.100,00 sul Cap. **1083540/2013** “**spese correnti finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.) relative all’attuazione del progetto “MED DESIRE” - P.O. “E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme”**”
  - € 53.900,00 sul Cap. **1083541/2013** “**spese correnti finanziate dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all’attuazione del progetto “MED DESIRE” - P.O. “E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme”**”

UPB **04.02.01** del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2013.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 4, co. IV, lett. D/K, della L.R. n. 7/1997

L'Assessore allo Sviluppo Economico sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e l'ARTI Puglia, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare la Dirigente del Servizio Industriale e Innovazione a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 2;
4. di delegare la Dirigente del Servizio Industriale e Innovazione all'espletamento di tutti gli ulteriori atti necessari e funzionali alla gestione dell'intervento successivi alla sottoscrizione della Convenzione;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 539.000,00 trova copertura così come descritto nella sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di autorizzare ad effettuare, per il periodo di attuazione del progetto, ed eventuale proroga,


missioni all'Estero la Dirigente del Servizio Dott.ssa Adriana Agrimi e il Sig. Francesco Clarizio;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it). Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l.r. 20/2010;

8. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 11/07.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Dative F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**ALLEGATO 1****CONVENZIONE**

Programma "Cross-Border Cooperation within the ENPI Mediterranean Sea Basin  
Joint Operational Programme - Priority 2"

**Progetto MED DESIRE "MEDiterranean DEvelopment of Support Schemes for Solar  
Initiatives for Renewable Energies"**

Tra

La REGIONE PUGLIA, di seguito denominata "Regione" con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (CF 80017210727), legalmente rappresentata dalla dott.ssa Adriana Agrimi, nata il 10 ottobre 1966 in qualità di Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede del Servizio sito in Bari, Corso Sonnino n. 177

E

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, di seguito detta "ARTI", con sede in Valenzano (BA), strada provinciale per Casamassima Km. 3 - C.F. 06365770723 -, legalmente rappresentata dal Presidente Dott.ssa Evelina Milella, nata il 09 luglio 1961, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

PREMESSO CHE

- l'ARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, istituito con L.R. 1/2004, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione e opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
- l'ARTI attraverso le sue attività istituzionali ha consolidato una expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale;
- la riforma dei Fondi Strutturali Comunitari (F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, F.S.E. - Fondo Sociale Europeo e Fondo di Coesione) ha istituito due nuovi strumenti finanziari: I.P.A. (Strumento di Preadesione) – per il sostegno ai Paesi di via di Adesione e/o preadesione all'Unione – ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) – per il sostegno al partenariato euro-mediterraneo – e ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la

- promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell'unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo;
- con la Programmazione in atto (2007/2013), inoltre, l'Unione Europea ha istituito un nuovo strumento finanziario - E.N.P.I. - con cui implementare le attività di Cooperazione di vicinato e partenariato;
  - lo strumento succitato finanzia il P.O. "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme" al quale è eliggibile direttamente, l'intero territorio della Regione, unitamente alle Regioni Italiane che affacciano sul Mar Mediterraneo, ai Paesi U.E. e ai Paesi della sponda Sud dello stesso bacino;
  - il Programma di Cooperazione "E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin Programme", per decisione della Commissione Europea, è affidato alla gestione della Regione Sardegna;
  - a seguito del Bando pubblicato dall'Autorità di Gestione del P.O., la Regione Puglia – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione– ha presentato in qualità di Lead Partner, unitamente ai partner:
    1. ENEA – Roma;
    2. Ministero dell'Ambiente - Roma
    3. CIEMAT - Spagna;
    4. IAT – Spagna
    5. Agenzia Andaluza de la Energia – Spagna
    6. Lebanese Cener for Energy Conservation – Libano
    7. New e Renevable Energy Authority "NREA" – Egitto
    8. National Agency for Energy Conservation - Tunisiail progetto denominato "MED DESIRE";
  - il Comitato di Sorveglianza del P.O. ha ritenuto ammissibile a finanziamento ed ha approvato il progetto "MED DESIRE";
  - l'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 4.470.463,700, di cui € 807.214,03 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte della regione Puglia, come evincesi dal Grant Contract, sottoscritto dal L.P. – Regione Puglia / Servizio Ricerca Industriale e Innovazione - e dalla Regione Sardegna – Autorità di Gestione del Programma E.N.P.I. med c.b.c. 2007/20136 - controfirmato dai partner progettuali;
  - con Delibera della Giunta Regionale n. ... del ..... è stato preso atto:
    - a. dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "E.N.P.I. med cbc 2007/2013", del progetto "MED DESIRE" del quale la Regione Puglia – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione - è Lead Partner;
    - b. che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "MED DESIRE" prevedono una spesa di € 807.214,03 finanziate interamente dai Fondi E.N.P.I./F.E.S.R. (90%) e F d R (10%) assegnati al programma;
    - c. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi all'importo globale del progetto "MED DESIRE";

- l'ARTI, con nota n. 1541 del 18 dicembre 2012, ha formalmente comunicato al Servizio Ricerca Industriale e Innovazione il proprio assoluto interesse a supportare il Lead Partner Regione Puglia nella realizzazione delle attività previste dal Progetto;
- con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto alla approvazione della presente convenzione;
- 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **Articolo 2 – Oggetto e svolgimento dell'incarico**

1. La Regione affida all'ARTI Puglia, che accetta, l'esecuzione delle attività previste nell'ambito del progetto "MED DESIRE" (di seguito anche solo Progetto), approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma, che, agli atti delle Amministrazioni Parti della presente convenzione, si intende qui allegato in forma integrante e sostanziale.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'ARTI Puglia derivanti dal finanziamento del suddetto Progetto.

#### **Articolo 3 – Obblighi delle parti**

1. L'ARTI si impegna:
  - a. a realizzare le attività secondo le modalità definite nel programma di lavoro previsto dal Progetto e successive sue eventuali modificazioni ed integrazioni;
  - b. a rispettare la normativa del Programma E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin, che qui si intende integralmente richiamata;
  - c. a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
  - d. a rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi al Progetto;
  - e. ad esplicitare tutte le procedure connesse all'attuazione del Progetto in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e a rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
  - f. a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa al Progetto, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin o alla sua chiusura parziale, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione Puglia;
  - g. a rispettare le procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle stesse ed il conseguimento degli obiettivi previsti;
  - h. ad applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione del finanziamento con fondi comunitari, nonché ad utilizzare nelle azioni informative e

pubblicitarie previste dal Progetto un'immagine coordinata secondo quanto previsto dalle indicazioni che verranno fornite dalla Regione Puglia;

- i. a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione del Progetto, ove pertinente;
- j. a rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- k. a garantire la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- l. a pubblicare e trasmettere alla Regione l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, comprensivi degli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 15/2008.

La Regione Puglia si impegna:

- a. a rispettare la normativa del Programma E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin, che qui si intende integralmente richiamata ;
- b. a fornire ad Arti Puglia tutte le informazioni per lo svolgimento dell'incarico;
- c. a intraprendere tutte le azioni necessarie per una pronta e completa implementazione delle attività di Progetto.

#### **Articolo 4 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al 31/12/2015.

#### **Articolo 5 - Modalità di esecuzione**

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, l'ARTI si avvarrà del proprio personale, nonché in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti prescritti dall'art.22 della LR 15/2008.
2. L'ARTI si impegna a partecipare agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e nei quali relazionerà sullo stato d'attuazione delle attività affidate.

#### **Articolo 6 – Risorse finanziarie**

1. Al fine di garantire la copertura complessive delle spese sostenute dall'ARTI per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 e per tutti gli impegni qui assunti, la Regione corrisponderà risorse finanziarie pari ad €. 539.000,00. (cinquecentotrentanovemila/00 euro).
2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsivoglia genere.

3. La Regione provvederà a trasferire ad ARTI i fondi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente convenzione secondo le modalità previste dal Programma E.N.P.I. CBC Mediterranean Sea Basin, che qui si intendono integralmente riportate.
4. La Regione Puglia erogherà all'A.R.T.I. un anticipo pari al 20% delle somme indicate al comma 1 dell'art. 7, alla sottoscrizione della presente convenzione..
5. I rimborsi delle ulteriori spese saranno erogati dalla Regione Puglia successivamente alla certificazione da parte dell'Autorità di Gestione della rendicontazione dalla rendicontazione.

#### **Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 8 – Responsabilità verso i terzi e i dipendenti**

1. L'ARTI prende atto che la Regione non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assenti nei confronti dei terzi faranno capo ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso quest'ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dall'ARTI Puglia.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, l'ARTI si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile a lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui l'ARTI si è avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui alla precedente art. 2.
4. Le parti convengono espressamente che l'ARTI dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.
5. L'arti si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidate.
6. Restano completamente a carico dell'ARTI le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.

**Articolo 9 – Verifiche e poteri ispettivi**

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di ARTI in riferimento alla presente convenzione.

**Articolo 10 – Revoca della contribuzione finanziaria**

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui l'ARTI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'ARTI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca l'ARTI è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico dell'ARTI tutti gli oneri relativi.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'ARTI, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'ARTI.

**Articolo 11 – Clausola sociale**

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte dell'ARTI, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se, esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dall'ARTI e deve avere luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
3. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte dell'ARTI sia stata definitivamente accertata:
  - a) dalla Regione Puglia;
  - b) dagli uffici regionali;
  - c) dal giudice con sentenza;
  - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
4. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
  5. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con revoca parziale.
  6. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
  7. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
  8. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero sia già provveduto all'erogazione a salo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
  9. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione dei termini concessi.
  10. In caso di recupero delle somme erogate per effetto della revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **Articolo 12 – Risoluzione della convenzione**

1. Nel caso in cui l'ARTI non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

**Articolo 13 – Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

**Articolo 14 – Trattamento dei dati**

1. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

**Articolo 15 – Oneri fiscali, spese contrattuali**

1. Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

Letto, firmato e sottoscritto in Bari li, \_\_\_\_\_

Regione Puglia  
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro  
e l'Innovazione  
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Adriana Agrimi

Agenzia Regionale  
per la Tecnologia e l'Innovazione

Il Presidente  
Dott.ssa Evelina Milella

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott.ssa Adriana AGRIMI)**

